



CITTA' DI TORINO

GUIDA ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

**Mi presti la tua famiglia?
La mia è un po' in difficoltà.**

A Torino
150 bambini
cercano
affido.



Chiedi alla



Casa dell'Affidamento

PRESENTAZIONE

L'affido familiare è un dono che persone animate da spirito di solidarietà sociale decidono di fare a bambini e famiglie in situazione di difficoltà. Nasce come risposta alla richiesta di aiuto che implica attenzione ai bisogni e ai diritti dei bambini ad essere educati e amati.

La Città di Torino ha sempre creduto in questa preziosa possibilità offerta ai bambini e alle loro famiglie, attraverso diverse forme di sostegno sia tecnico che economico e con la formulazione di progetti mirati per rispondere alle esigenze dei minori e per supportare l'impegno delle famiglie a fronte di situazioni particolari e difficili.

Quella dell'affido è un'esperienza affettiva ed educativa che regala relazioni significative a tutti gli attori coinvolti.

Lo scopo che intendiamo raggiungere con questa pubblicazione è duplice:

a) fornire a coloro che sono o saranno coinvolti nell'affidamento familiare uno strumento di informazione e comunicazione chiaro, semplice ed esauriente; una guida per orientarsi meglio e utilizzare più efficacemente risorse e strutture, nel rispetto reciproco dei propri ruoli; un supporto per le famiglie d'origine affinché si sentano partecipi di un progetto che si pone come servizio anche nei loro confronti;

b) diffondere maggiormente la cultura dell'affidamento e dell'accoglienza, facendo sorgere curiosità e interesse, offrendo stimoli per intraprendere una scelta certamente non facile, ma possibile e arricchente.

Quest'opuscolo è il prodotto di un lavoro a più mani. Alla sua realizzazione hanno collaborato funzionari ed operatori dei servizi centrali e circoscrizionali, associazioni, famiglie affidatarie. Ringrazio loro e quanti sono impegnati, in vario modo e in base alla loro esperienza o professionalità, a investire energie per l'affidamento familiare.

Vorrei però ringraziare in modo particolare tutti coloro che dimostreranno la volontà ad intraprendere un percorso di affido. L'accoglienza di un bambino ed eventualmente della sua famiglia è testimonianza di disponibilità umana e di sensibilità sociale; basi per una crescita personale e di comunità.

Marco Borgione
Assessore alla Famiglia Salute e Politiche Sociali

"Prometto che gli insegnerò a volare"

miagolò Zorba ...

"Volare mi fa paura"

stridette Fortunata;

"Quando succederà, io sarò accanto a te"

miagolò Zorba leccandole la testa.

Luis Sepùveda

(dalla "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare")



La presente pubblicazione è reperibile anche sul sito web:

<http://www.comune.torino.it/casaffido/>


Nello stesso sono fornite informazioni e aggiornamenti sul tema. In specifico la normativa nazionale e locale e aspetti particolari quali: i congedi parentali, gli assegni familiari, le prestazioni previdenziali e altre forme di agevolazioni.

Per comunicazioni o richieste di informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: **casa.affido@comune.torino.it**

Nel sito web possono essere reperiti i riferimenti relativi alle Associazioni di famiglie affidatarie e dei gruppi di auto-mutuo aiuto che hanno collaborato alla redazione di questa guida.

INDICE

Che cos'è l'affidamento familiare	pag.	1
Chi sono gli "attori" dell'affidamento familiare	pag.	2
La casa dell'affidamento	pag.	5
Come si diventa affidatari	pag.	6
Quali sono i compiti che gli affidatari si assumono	pag.	7
Quali sono i compiti degli operatori nei confronti degli affidatari	pag.	9
Affidamento Residenziale a terzi e sue tipologie attivate dal Comune di Torino	pag.	11
Affidamento diurno	pag.	15
Misure di sostegno all'affidamento previste dal Comune di Torino	pag.	17
Congedi parentali e astensione dal lavoro degli affidatari	pag.	19
Documenti e iscrizione anagrafica dei minori in affidamento	pag.	23
Torino e l'affidamento familiare, un percorso storico - normativo	pag.	25



CHE COS'È L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è l'accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di un bambino o di un ragazzo. Durante l'affidamento rimane il legame fra il bimbo e la sua famiglia di origine. L'affidamento è dunque un aiuto rivolto al bambino o al ragazzo, al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare. È quindi un aiuto alla famiglia di origine, nel tempo che le è necessario per affrontare e per quanto possibile risolvere i suoi problemi, appoggiata e sostenuta dai Servizi sociali e sanitari.

L'affidamento familiare può essere:

RESIDENZIALE: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.

Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 e prevede due tipi di affidamento:

Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il Servizio sociale, per il tempo necessario, il figlio ad un'altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca.

Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.

Giudiziale: viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d'origine.

Dev'esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.

DIURNO: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori. Esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l'affidatario si reca a casa del minore per

svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico. Il progetto di affidamento diurno si propone l'intento di mantenere il bambino nel proprio domicilio.

A Torino, inoltre, sono state sperimentate forme diurne di affidamento e di sostegno alla genitorialità in cui l'aiuto da parte della famiglia solidale viene esteso a tutta la famiglia del bambino in difficoltà.

(Progetto "Dare una famiglia ad un'altra famiglia", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 4/11/2003 n. mecc. 2003/08933).

CHI SONO GLI "ATTORI" DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE



I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze

Possono essere italiani o stranieri, neonati, bambini di due o tre anni, frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, essere già più grandi ed avere fino a diciassette anni compiuti. Possono anche avere problemi di salute o di disabilità più o meno gravi.

L'affidamento familiare si rivolge quindi a tutti i minori che ne hanno bisogno. Si può essere più piccolini, si può essere già "grandi", ma avere comunque bisogno di relazioni affettive stabili che solo in famiglia possono essere garantite. Si può fare ancora molto per i pre-adolescenti! Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini, a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà personali e familiari da affrontare.

Le famiglie d'origine

Sono famiglie, conosciute e seguite dai Servizi sociali e sanitari della Città,

con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere.

Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un loro maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo per cercare di affrontare e, per quanto possibile, di risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita.

Le famiglie affidatarie

L'affidamento è una scelta impegnativa ma umanamente arricchente. Possono offrire la propria disponibilità: famiglie, coppie, singoli. Non sono previsti dalla legge limiti di età. Requisiti essenziali sono:

- uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona in difficoltà;
- la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
- la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine nella vita del bambino.

I Servizi sociali e sanitari nel Comune di Torino

I Servizi sociali e sanitari promuovono iniziative di ricerca e sensibilizzazione dei cittadini per diffondere la cultura dell'affidamento come espressione di solidarietà tra famiglie nel proprio territorio.

Inoltre svolgono attività di informazione/formazione e sostegno alle famiglie, coppie o singoli che si rendono disponibili all'affidamento.

Quando l'affidamento familiare risulta essere l'intervento più appropriato

nell'interesse e per la tutela del minore, i Servizi sociali, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento (legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 art. 4 comma 3), in collaborazione con quelli sanitari, preparano il progetto. Il progetto redatto in modo partecipato, ove possibile, con la famiglia di origine e il minore, deve contenere:

- gli obiettivi da raggiungere;
- la durata prevedibile;
- il programma di aiuto alla famiglia di origine;
- gli impegni dei Servizi sociali e sanitari e delle famiglie;
- le modalità degli incontri tra il minore e la sua famiglia di origine.

Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato, quando necessario, nel corso dell'esperienza in relazione all'effettivo evolversi della situazione. Gli operatori dei Servizi sociali, insieme a quelli dei Servizi sanitari, preparano la famiglia d'origine all'affidamento: è compito loro inoltre agire per affrontare, per quanto possibile, le cause che hanno provocato l'allontanamento del minore. Come vedremo più avanti, sono gli operatori che sostengono la famiglia affidataria, specialmente per quanto riguarda la relazione con il bambino e i rapporti con i suoi genitori. La famiglia affidataria collabora con i Servizi sociali impostando un dialogo costruttivo.

La Magistratura minorile

Il Servizio sociale territoriale, cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza, deve riferire al **Giudice Tutelare** (se l'affidamento è consensuale) e al **Tribunale per i Minorenni** (se l'affidamento è giudiziale) ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del progetto, sull'evoluzione delle condizioni della famiglia d'origine e sull'eventuale necessità di proseguire l'affidamento.

Polo di riferimento sul tema dell'affidamento familiare, inaugurata nel dicembre 2000, la Casa dell' Affidamento è:

- luogo dove si può parlare delle proprie idee e aspettative, esprimere dubbi e timori per capire di più, confrontandosi con operatori sociali che si occupano di affidamento familiare. Presso la Casa ci sono anche, in alcuni momenti, famiglie di affidatari che hanno maturato una reale e concreta esperienza e che sono una valida testimonianza per aiutare a comprendere il significato di questa scelta;
- luogo di dibattito per allargare, anche con esperti, il confronto, la conoscenza e il corretto utilizzo di questo strumento che richiede un'attenzione costante e si è evoluto e modificato nel corso del tempo;
- luogo di incontro per le famiglie affidatarie che desiderano confrontarsi con altre attraverso gruppi di sostegno, gruppi misti e di auto-mutuo aiuto (A.M.A.);
- luogo di coordinamento tra gli operatori che si occupano dell'affidamento nella Città, allo scopo di uniformare le modalità di agire dei Servizi e di raccordare le risorse con i bisogni, favorendo lo scambio fra le diverse zone.

La Casa dell' Affidamento si trova in **Via San Domenico n. 28 a Torino**.

E' aperta per informazioni e colloqui **dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00**. Si possono richiedere informazioni e fissare appuntamenti telefonando al **numero verde 800.254.444**.

Si può anche reperire documentazione sul sito **www.comune.torino.it/casaffido** e inoltrare domande e quesiti.



COME SI DIVENTA AFFIDATARI

A) Tutti coloro che intendono avere informazioni e conoscenza sull'affido, come sopra detto, si possono rivolgere alla Casa dell' Affidamento telefonicamente e/o per un colloquio oppure un incontro a piccolo gruppo. Qui trovano Assistenti sociali, talvolta affiancate da famiglie affidatarie, che:

- rispondono ai quesiti posti dagli interessati;
- forniscono informazioni chiare sull'organizzazione e sul percorso proposto;
- consegnano il primo materiale illustrativo.

B) Chi è interessato ad approfondire la propria disponibilità all'affidamento può partecipare ad un gruppo informativo, per due incontri di due ore ciascuno, che si tiene presso la Casa dell'Affidamento.

C) A seguito dei colloqui e/o degli incontri di gruppo di cui sopra le persone disponibili all'affido devono seguire un percorso di conoscenza individualizzato. Tale percorso, consistente di norma in 4 colloqui con un Assistente sociale ed uno Psicologo, da un lato deve consentire una conoscenza di tutti i componenti della famiglia e dall'altro permettere agli aspiranti affidatari di comprendere la realtà dei nuclei familiari seguiti dai Servizi territoriali ed i loro bisogni. Questo percorso, da svolgersi entro quattro mesi dall'offerta di disponibilità, si conclude con un momento di "restituzione" da parte degli operatori che informano gli aspiranti affidatari circa l'esito dello stesso.

D) È possibile, intanto, partecipare a gruppi misti, composti da famiglie affidatarie e famiglie disponibili all'esperienza dell'affidamento, con l'obiettivo di permettere il confronto tra chi sta già vivendo un'esperienza e chi la sta immaginando e desiderando.

E) L'abbinamento e l'avvio dell'affido risultano particolarmente delicati in quanto è necessario conciliare i bisogni e le condizioni del minore e della sua famiglia con la disponibilità e le risorse di accoglienza e sostegno degli affidatari. Pertanto i tempi che decorrono tra idoneità all'affido, proposta di abbinamento e sua realizzazione sono diversi e non prevedibili a priori in quanto dipendono da molteplici variabili che influiscono in questa complessa fase.

QUALI SONO I COMPITI CHE GLI AFFIDATARI SI ASSUMONO

L' art. 5 comma 1 della legge sull'affidamento e l'adozione elenca i compiti dell'affidatario nei confronti del minore:

“L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall' Autorità affidante.

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario dev'essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.

I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine del bambino. Gli affidatari quindi non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

Nell'eventualità di attività che presentino qualche rischio può essere necessario il consenso dell'esercente la potestà o del tutore; occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi medico-sanitari che esulano dall'ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso del genitore o del tutore per la cura delle comuni malattie dei bambini.

Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto.



QUALI SONO I COMPITI DEGLI OPERATORI NEI CONFRONTI DEGLI AFFIDATARI

L'istituto dell'affidamento prevede il mantenimento e, ove possibile, il rafforzamento dei legami del bambino con la sua famiglia d'origine.

Gli operatori dei Servizi sociali e sanitari forniscono agli affidatari le informazioni necessarie che riguardano il minore, la sua storia, le sue esperienze, i suoi legami, ecc... e portano alla loro conoscenza gli elementi utili per comprenderne le difficoltà, le richieste e le reazioni al nuovo ambiente. Gli affidatari devono garantire la necessaria riservatezza sulle informazioni ricevute e non divulgare a terzi quanto hanno appreso.

Gli operatori dei Servizi sociali e sanitari assicurano:

- sostegno individuale con incontri periodici di verifica o con contatti più frequenti in caso di necessità;
- sostegno attraverso la partecipazione a gruppi di famiglie affidatarie;
- verifica periodica dell'evoluzione del progetto.

Per quelle situazioni che presentano particolari difficoltà sono previste, a favore del minore, forme di sostegno aggiuntive attraverso interventi educativi e di cura individualizzati.

Gruppi di sostegno

La dimensione "gruppo", anche alla luce dell'esperienza, risulta essere strumento importante di sostegno e accompagnamento affinché la famiglia si impegni nel lavoro di riconoscimento dei propri limiti e di potenziamento delle proprie risorse.

Fin dal 1997 la Città ha promosso l'organizzazione di gruppi di sostegno e ha verificato in questi anni come gli stessi costituiscano uno spazio

ottimale per il confronto fra le esperienze delle famiglie coinvolte.
Dai gruppi sono derivate significative esperienze di auto-mutuo aiuto.

Le tipologie di gruppi sono le seguenti:

Gruppi misti

Rivolti alle persone che al termine degli incontri informativi esprimono il bisogno di approfondire la formazione attraverso la relazione con coppie che hanno già fatto l'esperienza dell'affidamento.

Gruppi di sostegno

Destinati ai singoli, alle coppie, alle famiglie che hanno in corso un affidamento per sostenerli nella conduzione dell'esperienza.

Gruppi A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto)

Gruppi autogestiti di sostegno reciproco composti da famiglie che hanno già partecipato ad altri percorsi di gruppo e che hanno seguito un breve modulo formativo.

Gruppi per le famiglie d'origine

Orientati ai genitori dei bambini in affidamento per accompagnarli in un percorso evolutivo.

È prevista inoltre l'attivazione di gruppi misti tra famiglie d'origine e affidatarie.



AFFIDAMENTO RESIDENZIALE A TERZI E SUE TIPOLOGIE ATTIVATE DAL COMUNE DI TORINO

L'affidamento residenziale a terzi è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore da parte di una famiglia, coppia o single senza alcun rapporto di parentela con lo stesso, la cui famiglia si trova in difficoltà. Il bambino viene accolto dall'affidatario nella propria casa, con l'impegno di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e comunque un'adeguata risposta ai bisogni di cui necessita.

Ogni affidatario può avere in affido non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli quando è opportuno che rimangano insieme. In ogni caso non possono essere presenti nel nucleo più di sei minori compresi i figli della coppia.

L'affido comporta l'incontro tra famiglie, coppie, singoli con diverse storie, potenzialità, risorse e bambini/famiglie che presentano condizioni, problemi, bisogni differenti. Per questo si configura come un'accoglienza articolata in una pluralità di forme.

Di seguito si elencano tipologie specifiche di affidamento a terzi attivate dal Comune di Torino.

Affidamento familiare di bimbi piccoli (0-24 mesi)

Prevede affidamenti familiari di breve periodo, per neonati o bimbi piccoli, quale alternativa all'inserimento in comunità. Ha quindi l'obiettivo sia di fornire al bimbo cura e affetto in un normale contesto familiare nonché osservazione, sostegno e valutazione delle competenze genitoriali "intense" e qualificate (cfr. "Progetto neonati", DGC del 7-12-2004 mecc. n. 2004-11052/019 pag. 27) al fine di fornire nel tempo più breve possibile tutti gli elementi per i necessari provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Affidamento a famiglie comunità

È una forma di affidamento “estesa” per l’accoglienza di minori in gravi difficoltà personali e familiari. Si tratta di “famiglie allargate” caratterizzate dalla presenza stabile di una coppia affidataria che ospita fino a quattro bambini oltre ai propri eventuali figli.

Affidamento familiare di minori in situazioni di emergenza

Tale affidamento nasce dall’esigenza di offrire a quei minori, coinvolti in situazioni che diventano improvvisamente gravi tali da richiedere un allontanamento immediato, un servizio di “pronto intervento” alternativo all’inserimento in una struttura residenziale. Questo intervento può rendersi necessario dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile l’accoglienza presso parenti significativi. È possibile tale accoglienza in emergenza anche per madri con figli.

L’intervento, limitato nel tempo, non deve superare i tre mesi.

Affidamento familiare di madri con bambini

A tutela del diritto del minore alla sua famiglia e in considerazione della sempre maggior necessità di accoglienza, l’Amministrazione ha previsto questa tipologia di intervento a favore di madre con bambino da parte di famiglie che assicurino il sostegno, l’osservazione della relazione e della competenza genitoriale, l’acquisizione di abilità sociali per l’autonomia e/o il soddisfacimento dei bisogni primari, attraverso relazioni affettive significative e positivi modelli familiari.

Reti di famiglie

Le reti di famiglie sono gruppi di famiglie volontarie aggregate, organizzate

in (o facenti parte di) associazioni. Possono essere strutturate in varie forme quali ad esempio il condominio, il vicinato solidale ed altre espressioni di solidarietà. Ogni famiglia deve avere l'idoneità all'affidamento. Le reti di famiglie possono accogliere minori all'interno del proprio nucleo oppure offrire un significativo supporto direttamente presso la famiglia del minore o con altre modalità.

Affidamenti difficili con ulteriori specifici sostegni professionali

Qualora una famiglia, nucleo o singolo, sia disponibile ad accogliere un minore ospite di una struttura residenziale con problematiche particolarmente rilevanti, è prevista la possibilità, qualora valutata necessaria, di ulteriori sostegni da parte di educatori e/o personale di cura ed assistenza.

I minori destinatari di tali supporti sono preadolescenti e adolescenti con disabilità o disturbi relazionali/patologie psichiatriche; minori con affidamenti precedenti interrotti o esperienza di "pendolarismo" assistenziale (per es. inserimenti in più comunità alternati ad affidamenti interrotti con rientri in famiglia d'origine); minori con problemi sanitari non riconducibili a disabilità che necessitano di rilevanti cure assistenziali.

Affidamento oltre il compimento dei 18 anni del minore

Vista la complessità di talune situazioni di affidamento già in corso, e l'impossibilità di un rientro presso la famiglia d'origine, è possibile la prosecuzione dell'affidamento in atto, oltre il diciottesimo anno di età, sino al raggiungimento dell'autonomia, ma non oltre il ventunesimo anno di età dell'affidato. Tale prosecuzione comporta la permanenza del ragazzo presso la famiglia affidataria. Inoltre, al raggiungimento della

maggior et , per i giovani in affidamento con disabilit  riconosciuta,   possibile proseguire l'affidamento, senza limiti di et .

Progetti di Autonomia

Sono previsti progetti individualizzati al fine di intraprendere percorsi di autonomia per quei giovani in affidamento familiare che hanno raggiunto la maggior et .   determinante l'aiuto della famiglia affidataria e naturalmente il consenso del giovane stesso.

Destinatari di questi progetti possono essere quei giovani che, in affidamento familiare al compimento del diciottesimo anno di et , non possono rientrare presso la loro famiglia e per i quali   possibile avviare un percorso per l'autonomia personale, lavorativa ed abitativa.



Questo tipo di affido, quale forma volontaria di sostegno al minore e alla famiglia, da parte di singoli o famiglie, differisce dall'affidamento residenziale in quanto non prevede la permanenza continuativa del minore con l'affidatario.

Questa tipologia d'intervento si articola in:

Affidamento Diurno Familiare

Il minore viene inserito, durante il giorno, in un altro contesto familiare in quanto il suo bisogno prevalente è quello affettivo/relazionale e di modelli di riferimento. Una famiglia accogliente, possibilmente del territorio del minore, propone, con il proprio stile di vita, modalità di comportamento da cui il bambino può attingere attraverso il canale della relazione.



Affidamento Diurno di Famiglia a Famiglia

Questo tipo di affido consiste nell'aiuto e sostegno al nucleo nella sua interezza attraverso il coinvolgimento e l'apporto di una famiglia solidale.

Nello specifico del progetto, ogni membro della stessa potrebbe offrire specifiche competenze in ambiti diversi a sostegno delle difficoltà, anche quotidiane, del nucleo in difficoltà.

L'intervento prevede il reperimento di famiglie solidali ritenute idonee, anche segnalate e proposte da Associazioni che operano nell'ambito sociale sia a livello locale che cittadino.



MISURE DI SOSTEGNO ALL’AFFIDAMENTO PREVISTE DAL COMUNE DI TORINO

Oltre agli interventi tecnico-professionali già descritti sono previsti ulteriori sostegni all’affido.

Contributo alle spese

La Città riconosce agli affidatari un contributo alle spese per:

- affidamento residenziale a terzi nella misura di euro 413,00 mensili con possibilità di aumento fino al 100% in relazione a gravi problematiche (ad es. disabilità). Sono inoltre previsti rimborsi straordinari per spese quali: interventi sanitari determinati da urgenza e necessità; iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie; sostegno scolastico individuale (lezioni di ripetizioni); soggiorni scolastici o altri di breve durata (5/6 giorni al massimo); acquisto dei libri scolastici con un rimborso equivalente al buono libro solo nel caso in cui non sia possibile usufruire del contributo statale (cfr. deliberazione della Giunta Comunale 16 dic. 2003 mecc. 2003-12201/19);
- affidamento diurno in misura diversificata sulla base delle tipologie di accompagnamento, sostegno e aiuto offerte dai volontari.

Assicurazione

Una polizza assicurativa copre i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai minori e dagli affidatari nell’accredimento degli affidati e per infortuni dei minori.

In caso di infortunio l’assicurazione comprende il rimborso per cure mediche (spese ospedaliere o cliniche), per esami di laboratorio, trasporto su ambulanze, spese fisioterapeutiche, spese per ausili e ticket.

Le segnalazioni per l’avvio delle richieste di risarcimento vanno fatte con tempestività all’Assistente sociale referente. Alle segnalazioni vanno allegati eventuali fatture e/o preventivi di cui si richiede rimborso.

È possibile inviare successivamente ulteriore documentazione.

Esenzione ticket

Qualora il minore non disponga di esenzione, la Città, per gli affidamenti residenziali a terzi, consensuali e non, si fa carico della spesa relativa al ticket sanitario, rilasciando un apposito documento di esenzione.

Applicazione della quota minima per i servizi di nido - mense scuola dell'obbligo - soggiorni estivi

Per i minori in affidamento familiare residenziale a cura della Città, che frequentano scuole e servizi per l'infanzia ubicati nel Comune di Torino, è prevista l'applicazione della tariffa minima relativamente a nidi e alle mense scuole dell'infanzia e dell'obbligo pubbliche.

Sostegno alle adozioni di minori già in affidamento

Qualora il minore in affidamento familiare a cura della Città venga adottato dalla stessa famiglia, in caso di minori disabili o ultradodicenni sono mantenuti, su domanda degli interessati, i sostegni economici in corso per l'affidamento residenziale a terzi, fino al diciottesimo anno, stante un progetto di accoglienza richiesto e poi disposto dall'Amministrazione, del quale l'adozione risulti parte concordata e condivisa.



CONGEDI PARENTALI E ASTENSIONE DAL LAVORO DEGLI AFFIDATARI

La legge estende ai lavoratori che accolgono in affidamento temporaneo un minore i seguenti diritti:

Congedo per maternità o paternità (astensione obbligatoria)

Il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità spetta per il minore fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino/ragazzo nella famiglia affidataria ed è fruibile per un periodo massimo di tre mesi in via continuativa o frazionata e comunque entro i cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia.

A tale scopo la Città di Torino rilascia alla famiglia affidataria la dichiarazione attestante la data di inserimento in famiglia del bambino con l'indicazione della durata presumibile dell'affidamento.

Aspetti economici

Durante il periodo di congedo è corrisposta un'indennità pari al 100% della retribuzione nel caso in cui l'affidatario sia dipendente di pubblica amministrazione, mentre l'indennità è pari all'80% nel caso di dipendenti di datori di lavoro privati (salvo condizioni migliori stabilite dai contratti collettivi di lavoro).

Riposi orari giornalieri

Gli affidatari possono usufruire, nel corso della giornata, di permessi orari ai fini di assistenza, nel limite di due ore quando l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore; qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore il riposo è pari ad un'ora. I riposi orari sono fruibili entro il primo anno dall'accoglienza del minore.

I riposi orari possono essere fruiti sino al raggiungimento della maggiore età del minore in affido.

Gli affidatari che accolgono nella stessa data due o più minori, anche non fratelli, hanno diritto al raddoppio dei riposi in analogia a quanto stabilito dall'art. 41 del T.U. che disciplina il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo (Circ. INPS n. 91 del 26 Maggio 2003).

Aspetti economici

I riposi orari sono retribuiti al 100% e assistiti da versamento contributivo.

Congedo parentale per minori in affidamento temporaneo (Astensione facoltativa)

Gli affidatari possono fruire del congedo parentale per i minori di diciotto anni e comunque entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia; può essere fruito anche contemporaneamente da entrambi in modo continuativo o frazionato, dall'affidataria che ha già fruito del congedo di maternità per un periodo massimo di sei mesi, dall'affidatario dopo l'ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo di sette mesi.

Aspetti economici

Età del bambino non superiore a sei anni:

è previsto il trattamento economico al 30% (nel caso di pubblico dipendente il primo mese è retribuito al 100%) per i primi sei mesi complessivi tra i genitori, senza condizioni di reddito (indipendentemente dal reddito della famiglia affidataria) per i primi tre anni di ingresso del minore.

Congedo parentale per minori con disabilità

Per i minori di 18 anni

Gli affidatari di bambini con handicap, la cui disabilità e situazione di gravità

risulta attestata con apposita certificazione, hanno diritto alternativa-
mente alle seguenti agevolazioni:

- prolungamento del periodo di congedo parentale anche per periodi non continuativi fino a tre anni dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare e a partire dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale, esclusi i casi in cui è ricoverato presso istituti specializzati;
- in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito, anche frazionabile con il limite minimo di un'ora.

Aspetti economici

Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità; le assenze per permessi giornalieri di due ore sono retribuite, ma incidono, per i lavoratori privati, sulla tredicesima mensilità.

I tre giorni di permesso mensile vengono retribuiti al 100%.

Permessi per malattia del minore

Gli affidatari hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, alternativamente, durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni entro gli stessi limiti e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.

Il diritto al congedo per malattia senza limite di durata è esteso fino al compimento di sei anni d'età del bambino.

Se al momento dell'ingresso in famiglia il bambino ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo è fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni l'anno.

Aspetti economici

Fino al sesto anno di vita del bambino il genitore affidatario durante il congedo per malattia dello stesso, per un massimo di trenta giorni all'anno, ha diritto al trattamento retributivo, previdenziale e normativo pieno; dopo il sesto anno di vita del bambino il congedo non è retribuito.

Fonti normative: D.lgs. 26 Marzo 2001 n. 151 (T.U. maternità).

DOCUMENTI E ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI MINORI IN AFFIDAMENTO

Documenti d'identità

Per ottenere il rilascio di carta bianca, carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto è indispensabile acquisire il consenso del/dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà o, in mancanza di questi, del tutore. Nel caso in cui non sia possibile acquisire il consenso di uno o di entrambi i genitori occorre fare istanza al Giudice Tutelare.

Le procedure variano a seconda della situazione giuridica del minore e dell'Autorità giudiziaria competente.



Iscrizione anagrafica dei minori affidati

Nella Deliberazione della Giunta Comunale 7 dicembre 2004 n. mecc. 2004-11052/019 è previsto che: "L'iscrizione del minore nella scheda anagrafica della famiglia affidataria sia possibile quando il progetto di rientro in famiglia o di mantenimento di significativi legami con la stessa, nonostante gli interventi di sostegno di cui all'art. 1 della legge 184/83 e s.m.i, non è praticabile né prevedibile. Tale valutazione deve di norma avvenire dopo 24 mesi dell'accoglienza".



TORINO E L’AFFIDAMENTO FAMILIARE. UN PERCORSO STORICO-NORMATIVO

La Città di Torino ha maturato nel corso degli anni una lunga esperienza in materia di affidamento familiare poiché la deliberazione istitutiva di tale servizio risale al 1976 ed è ben antecedente alla legge n° 184 del 1983, che ha normato l’affidamento e l’adozione a livello nazionale. Obiettivo di tale deliberazione era quello di evitare l’inserimento in istituto e favorire la deistituzionalizzazione dei minori.

La sopracitata deliberazione è stata progressivamente integrata e “arricchita”:

- Nel 1980 viene regolamentato l’affidamento a parenti (deliberazione n. 8005335/19 del 23 giugno 1980).
- Nel 1985 per favorire e facilitare l’inserimento di bambini con disabilità presso famiglie affidatarie si prevede la possibilità di un aumento del rimborso spese pari al 100% per i minori riconosciuti invalidi.
- Nel 1986 viene introdotto il servizio di affidamento diurno di minori per potenziare la rete di opportunità di sostegno alla famiglia di origine del minore senza la necessità di allontanarlo (deliberazione n. 8606570 del 17 giugno 1986).
- Nel 1990 viene prevista la possibilità di proseguire l’affidamento per i ragazzi che al compimento dei diciotto anni non possono rientrare in famiglia (deliberazione n. 9003031/19 del 19 marzo 1990).
- Nel 1993 avvio delle Comunità Familiari (oggi denominate famiglie comunità) intese come estensione degli affidamenti. Si tratta di famiglie motivate e con precedenti esperienze di affidamento familiare che si impegnano a tempo pieno ad ospitare e seguire sino a quattro minori (deliberazione n. 9310824/19 del 9 dicembre 1993).
- Nel 1995 il “Progetto Neonati” prevede l’affidamento familiare anche di bambini di pochi mesi, in attesa di determinazioni da parte dell’Autorità

Giudiziaria Minorile (deliberazione n. 9508697/19 del 30 novembre 1995).

- Nel 2000, all'interno del piano territoriale cittadino ex legge 285/97, viene avviata una campagna di promozione e sensibilizzazione e aperta la "Casa dell'Affidamento".
- Nel 2001 è stata autorizzata la realizzazione di "Progetti di Autonomia" per giovani in affidamento familiare che al compimento della maggiore età non possono rientrare presso la loro famiglia e per i quali è possibile avviare un percorso per il raggiungimento dell'autonomia personale, lavorativa ed abitativa. Tali progetti devono essere attivati al massimo entro il 21° anno di età e concludersi non oltre il compimento del 25° anno (deliberazione mecc. n. 2001-03392/19 del 18/4/01).
- Nel 2001 si stabilisce che qualora non sia possibile richiedere od ottenere la fornitura gratuita dei libri di testo "in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico o che frequentano scuole medie superiori, venga riconosciuta un'ulteriore quota di contributo alla famiglia affidataria" (deliberazione mecc. n. 2001-10986/19 del 3/12/01).
- Nel 2002 nell'ambito del piano territoriale cittadino (legge 285) viene rilanciato il "Progetto Neonati" che ha permesso di garantire ai bambini da 0 a 24 mesi, in attesa del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, un ambiente "affettivo" in cui crescere, attraverso l'affido familiare a brevissimo termine (deliberazione mecc. n. 2002-09964/019 del 26/11/02).

Contestualmente sono attivate convenzioni con le AA.SS.LL. cittadine per la gestione integrata del progetto.

- Nel 2003 è stato avviato il progetto sperimentale "Dare una famiglia ad un'altra famiglia", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 4/11/2003 n. mecc. 2003/08933.
- Nel 2003, il Piano dei Servizi Sociali 2003-2006 approvato dal Consi-

Comunale con deliberazione del 17 novembre 2003 indica, tra le politiche in favore dei minori, il rilancio dell'affidamento familiare con particolare attenzione all'inserimento dei bambini più piccoli (0-10 anni) e l'individuazione di nuovi strumenti di reperimento di famiglie disponibili all'affido.

- Nel dicembre 2004 è approvato un provvedimento che prevede sostegni educativi e di cura/assistenza per affidamenti familiari di minori in comunità con gravi problematiche di disabilità e disturbi relazionali (Deliberazione della Giunta Comunale 7 dicembre 2004 n. mecc. 2004-11082/019).
- Nello stesso giorno la Giunta Comunale approva un piano complessivo di "Promozione, sostegno e gestione dell'affidamento". Obiettivo di tale provvedimento è quello del riordino, coordinamento, implementazione sia qualitativa che quantitativa ad integrazione di tutte le disposizioni finora emanate dall'Amministrazione comunale nell'ambito dell'Affidamento di minori a seguito della prima deliberazione del 1976. Vengono forniti indirizzi e disposizioni relativamente a: promozione dell'affido; gestione dell'affido; funzioni dell'affidatario; tipologie di affidamento; contributi rimborso spese per ciascuna tipologia e altre provvidenze economiche di tipo straordinario per esigenze specifiche del minore; sostegni alle famiglie affidatarie attraverso gruppi e interventi professionali per affidamenti difficili di minori ospiti di comunità; sostegno alle adozioni difficili di minori di età superiore ai 12 anni e minori portatori di disabilità. Inoltre sono individuate e definite le varie fasi dell'affidamento (sensibilizzazione, accoglienza, conoscenza, abbinamento, sostegno).

Deliberazione della Giunta comunale 7 dicembre 2004 n. mecc. 2004-11052/019 (cfr. <http://www.comune.torino.it/casaffido>).

- Nel 2007, in specifico, relativamente alla prima fase (Sensibilizzazione e Promozione), la Relazione Previsionale programmatica per il triennio 2007-2009 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 n. mecc. 2007-01082/24 ha previsto tra le azioni da potenziare nell'ambito dell'affidamento familiare l'attuazione di una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con le Associazioni che si occupano di affidamento. In attuazione di quanto sopra, il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2007 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 Aprile 2007 pone tra gli obiettivi strategici della Città la promozione e il sostegno dell'affidamento familiare per prevenire gli inserimenti in comunità e favorire le dimissioni dei minori con priorità per le fasce d'età 0-5 e 6-10 anni.
- Nel 2007, con deliberazione della Giunta Comunale del 13/11/07 n. mecc. 2007-07715/19 è stato stipulato con le AA.SS.LL. cittadine un protocollo d'intesa per la collaborazione nelle attività relative alle varie fasi dell'affido. Inoltre con deliberazione n. mecc. 2007-08424/019 del 27-11-2007 la Giunta Comunale ha approvato l'avvio della campagna di sensibilizzazione e ha individuato i primi partners per le collaborazioni nelle fasi dell'informazione e dell'accoglienza.

“Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto
senza alcuna intenzione di fare di te un gatto.

Ti vogliamo gabbiana.

Sentiamo che anche tu ci vuoi bene
ed è bene che tu sappia che con te abbiamo imparato
qualcosa che ci riempie di orgoglio:
abbiamo imparato ad apprezzare,
a rispettare e ad amare un essere diverso”...

“Ora volerai Fortunata”...

“Fortunata volava solitaria nella notte amburghese”...
“Zorba rimase a contemplarla finché non seppe se erano
gocce di pioggia o lacrime ad annerire i suoi occhi gialli
di gatto nero grande e grosso,
di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto”.

Luis Sepùlveda

(dalla “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”)



**A cura della Divisione Servizi Sociali e Rapporti
con le Aziende Sanitarie Settore Minori**

Direttore Monica Lo Cascio

Dirigente Luciano Tosco

Redazione:

Stefano Barera

Piera Dabbene

Antonietta Gaeta

Enzo Genco

Adele Michea

Hanno collaborato:

le AA.SS.LL. cittadine

le Associazioni di famiglie affidatarie

e i Gruppi di auto-mutuo aiuto

Coordinamento editoriale:

Loredana Angrisani

Franco Gogliani

Simona Marmello

Foto:

Shutterstock

Aurelio Rizzo - foto di Torino,

gentilmente concessa a titolo gratuito

Si ringraziano:

tutti coloro che in varie forme hanno contribuito

alla realizzazione di questa guida

Grafica e impaginazione

Armando Testa S.p.a

Stampa

Ianni S.r.l. - Società Tipografica

Per saperne di più sull'affidamento, per capire se questa esperienza può coinvolgerti, per approfondire questa tematica e ottenere suggerimenti e consigli, puoi rivolgerti alla Casa dell'Affidamento.

Casa dell'Affidamento

Via San Domenico, 28 - TORINO




La Casa è un luogo di incontro dedicato a questo tema dove si può parlare e consultare materiale informativo in un clima accogliente: qui puoi trovare gli operatori ai quali proporre la tua disponibilità e rivolgere le tue domande.

È anche un luogo in cui coloro che vivono questa esperienza possono ritrovarsi per riflettere e confrontarsi.

Puoi anche rivolgerti alle associazioni che si occupano di affidamento, troverai i riferimenti sul sito web:

www.comune.torino.it/casaffido



ORARI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
INFORMAZIONI: Numero Verde 800.254.444